

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

1) PMT PRESSO TRIBUNALE DI PAOLA;

nei confronti di:

2) SOCIETA' VODAFONE;

avverso il decreto n. 432/2010 TRIBUNALE di PAOLA, del 23/11/2010;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI Ruggero;

lette le conclusioni del PG Dott. Fraticelli Mario, che ha chiesto
l'annullamento senza rinvio del provvedimento.

FATTO E DIRITTO

1. A seguito di trasmissione da parte del P.M. di fatture pervenute dal gestore di telefonia società Vodafone per la liquidazione di compenso relativo a servizi connessi ad intercettazioni telefoniche disposte nella fase delle indagini preliminari, relative a procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Paola, il Collegio Penale competente disponeva la restituzione degli atti al P.M. declinando la propria competenza.

Osservava il Tribunale che, ai sensi della L. n. 191/2009, era stato istituito presso il Ministero della Giustizia un autonomo capitolo di bilancio per le spese derivanti da intercettazioni di comunicazioni e conversazioni, cui potevano attingere solo funzionali a ciò delegati negli uffici di Procura e Procura Generale.

2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola proponeva ricorso per cassazione denunciando l'abnormità del provvedimento, dovendosi ritenere competente per la liquidazione il magistrato allo stato procedente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168, e cioè il Tribunale Penale di Paola presso il quale il processo era pendente.

3. Il ricorso va accolto perchè fondato.

Si osserva che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato (v.da ultimo, Cass.04/02/2009 n 19650), in modo condivisibile, che, in tema di intercettazioni telefoniche, la competenza a liquidare le spese relative a fatture emesse da gestori di telefonia per l'esecuzione di intercettazioni appartiene al magistrato che procede al momento in cui viene presentata la richiesta di liquidazione e non all'autorità giudiziaria procedente al momento dell'affidamento dell'incarico. Inoltre, si è rilevato che è affetto da abnormità funzionale, ed in quanto tale ricorribile in cassazione, il provvedimento con il quale il Giudice procedente restituisca, pur avendo a disposizione gli atti, l'istanza al P.M. per la liquidazione delle spese anzi dette.

Nel caso di specie, trova appunto applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 168 secondo cui la competenza a provvedere alla liquidazione delle spese di giustizia deve essere attribuita al "magistrato che procede", e cioè al magistrato che ha la disponibilità e la signoria sugli atti al momento della liquidazione.

Nè la peculiarità della normativa concernente il procedimento di liquidazione dei compensi può incidere sulla competenza alla determinazione delle spettanze stesse come disciplinata dal T.U. in materia di spese di giustizia.

4. Pertanto, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Paola per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmette gli atti al Tribunale di Paola per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012